

**DELIBERAZIONE 28 MARZO 2013  
134/2013/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN  
MATERIA DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 marzo 2013

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 144/08);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG), approvato con deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09 (di seguito deliberazione ARG/gas 69/09);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità del 23 agosto 2010;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2011, VIS 73/11.

**FATTO**

1. Con deliberazione VIS 73/11, l'Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di tre imprese distributrici di gas naturale, fra cui Società Italiana per il Gas S.p.A. - Italgas (di seguito: Italgas o società), per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, per la violazione dell'obbligo di messa a disposizione dei dati di misura, di cui all'art. 15, del

TIVG. In particolare, a Italgas è stata contestata l'inosservanza del termine prescritto per la messa a disposizione dei dati di misura a tutti gli esercenti la vendita (che deve avvenire entro il <<sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta>>: art. 15, comma 2, lett. a), del TIVG).

2. Con nota 14 ottobre 2011 (prot. Autorità n. 0026447/A), la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio.
3. In data 9 novembre 2011 (prot. Autorità n. 28895), è stato consentito l'accesso agli atti del procedimento.
4. Nel corso dell'istruttoria, la società non ha depositato memorie.
5. Con nota 20 dicembre 2012 (prot. Autorità n. 0042629), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
6. Successivamente, Italgas ha rinunciato all'audizione finale (prot. Autorità n. 0002516/A del 16 gennaio 2013) e depositato una memoria (prot. Autorità n. 0002614/A del 16 gennaio 2013).

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

7. Con l'art. 15, del TIVG (come modificato dalla deliberazione ARG/gas 69/09), l'Autorità ha definito gli obblighi delle imprese distributrici in tema di messa a disposizione dei dati di misura agli esercenti la vendita. In particolare, ha previsto che tali dati siano trasmessi:
  - a) entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta (art. 15, comma 2, lett. a), del TIVG);
  - b) in un unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1 (art. 15, comma 2, lett. b), del TIVG).Si tratta di informazioni indispensabili per lo svolgimento delle attività degli esercenti la vendita (utenti del servizio di distribuzione) e, in particolare, per la corretta e tempestiva fatturazione ai clienti finali. Le predette disposizioni sono entrate in vigore il 1 luglio 2009.
8. In attuazione della deliberazione dell'Autorità ARG/gas 69/09, con determinazione 23 agosto 2010, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha avviato un programma di controlli a campione nei confronti di alcune imprese distributrici di gas naturale per verificare l'attuazione, nel periodo ottobre 2009 - gennaio 2010, delle direttive in tema di flusso informativo dei dati di misura di cui al predetto art. 15, del TIVG.
9. Dall'esame dei file elettronici relativi al periodo ottobre 2009 - gennaio 2010, inviati da Italgas nell'ambito dell'attività di verifica svolta dagli uffici, non risulta sempre rispettato il prescritto termine per la trasmissione dei dati di misura agli esercenti la vendita.
10. Nella memoria 16 gennaio 2013, Italgas ha ammesso i ritardi, deducendo tuttavia che:
  - i. la difformità rilevata durante le attività di verifica e contestata nel presente procedimento sarebbe comunque circoscritta ad uno solo dei profili (quello temporale) disciplinati dall'art. 15, del TIVG;
  - ii. il contesto regolatorio di riferimento sarebbe in continua evoluzione, come dimostrerebbero il documento per la consultazione 341/2012/R/gas e la

- deliberazione 229/2012/R/gas, che ha introdotto l'art. 15bis, del TIVG, relativo all'ipotesi di indisponibilità dei dati di misura;
- iii. l'entrata in vigore dell'obbligo in esame sarebbe coinciso con il trasferimento della responsabilità della raccolta dei dati di misura in capo alle imprese distributrici, con conseguente necessità per queste ultime di introdurre nuovi e specifici processi aziendali organizzativi e tecnologici;
  - iv. fin da luglio 2009, con le principali società di vendita sarebbero stati adottati canali evoluti di comunicazione alternativi alla PEC e, dunque, i dati di misura sarebbero stati messi a loro disposizione ben prima dei termini prescritti dalla regolazione.
11. Le predette argomentazioni non sono, tuttavia, idonee ad escludere la responsabilità di Italgas. In particolare, si osserva quanto segue:
- i. la circostanza che l'inosservanza abbia riguardato un solo profilo dell'obbligo disciplinato dall'art. 15, del TIVG (quello temporale, che è peraltro l'unico contestato), non incide sulla sussistenza dell'illecito, che è comunque integrato, ma assume rilievo ai fini della sua gravità e dunque della quantificazione della sanzione;
  - ii. il fatto che la regolazione in materia di raccolta e messa a disposizione di dati di misura sia in evoluzione non può essere invocato da Italgas a propria discolta, in considerazione del fatto che l'obbligo in esame comunque permane; infatti, gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 341/2012/R/gas circa la regolazione della qualità del servizio di misura - possibilità di introdurre degli specifici indicatori di *performance* del rispetto degli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura - costituiscono le linee di intervento per il quarto periodo di regolazione (2013 - 2016) e non sono ancora stati trasfusi in disposizioni regolatorie, mentre il richiamato art. 15bis, del TIVG disciplina una fattispecie diversa, prima non regolata - cioè l'obbligo per l'impresa distributtrice di effettuare la migliore stima in caso di indisponibilità del dato di misura - senza far venire meno l'obbligo in esame che, anzi, trova applicazione anche per i dati di misura stimati (la nuova Appendice 1 al TIVG prevede al punto 5, lettera j. che nel flusso informativo al venditore sia indicato se il valore messo a disposizione è *stimato* o *effettivo*);
  - iii. nemmeno la necessità di adottare nuove soluzioni organizzative e tecnologiche stante il trasferimento ai distributori della responsabilità della raccolta dei dati di misura, può scriminare la condotta di Italgas: premesso che trattasi di una circostanza comune a tutti gli esercenti e che detto passaggio di responsabilità era da tempo preannunciato (era infatti già previsto nel documento per la consultazione n. 30 del 22 settembre 2008, recante uno schema di provvedimento "*Testo integrato della regolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione*" contenente gli orientamenti finali dell'Autorità), l'adozione delle soluzioni organizzative ed operative necessarie per il rispetto della norma attiene alla diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, codice civile che l'operatore avrebbe dovuto impiegare per evitare i contestati ritardi;
  - iv. infine, per quanto riguarda l'asserita - ma non dimostrata - circostanza che fin da luglio 2009 i dati di misura sarebbero stati inviati alle *principali* società di vendita mediante canali di comunicazione più evoluti della PEC, nel rispetto del prescritto termine, si rileva che l'utilizzo di canali più evoluti è consentito

solo ove avvenga nei confronti di tutti gli esercenti la vendita, secondo principi di trasparenza e di non discriminarietà. Pertanto, anche ove fosse dimostrata, questa circostanza confermerebbe la violazione della norma nei confronti della maggior parte delle società di vendita.

12. La violazione non risulta cessata, pertanto permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento.

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

13. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
14. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
15. Sotto il profilo della gravità della violazione, Italgas non ha rispettato norme poste a tutela di un interesse rilevante quale quello dell'ordinato ed efficiente svolgimento delle attività dei venditori. In particolare, il rispetto del termine per la messa a disposizione dei dati di misura è indispensabile ai fini di una fatturazione tempestiva e certa ai clienti finali. Indirettamente, quindi, la disposizione in esame tutela anche questi ultimi.
16. In ordine alla durata della violazione si osserva che la società non ha fornito prova della sua cessazione.
17. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
18. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Italgas si è resa responsabile di altre tre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Segnatamente, con deliberazione 215/05, è stata sanzionata per aver fornito informazioni non veritiere in materia di livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas, con deliberazione VIS 191/10 è stata sanzionata per inosservanza del termine per la corresponsione degli indennizzi automatici in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas naturale e con deliberazione VIS 41/11 è stata sanzionata per mancato rispetto dell'obbligo di sostituzione o risanamento, entro il 31 dicembre 2008, del 30% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 e non ancora risanate.
19. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato realizzato nell'anno 2010 da Italgas nello svolgimento dell'attività di misura del gas è pari a circa euro 66.000.000 (sessantaseimilioni)

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di Società Italiana per il Gas S.p.A. - Italgas, dell'art. 15, del TIVG;
2. di irrogare, alla Società Italiana per il Gas S.p.A. - Italgas, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 57.700 (cinquantasettemilasettecento);
3. di ordinare alla Società Italiana per il Gas S.p.A. - Italgas, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, di mettere a disposizione di tutti gli esercenti la vendita i dati di misura raccolti secondo i tempi stabiliti dalla regolazione e di trasmettere all'Autorità la prova dell'ottemperanza a tale prescrizione entro 150 (centocinquanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
4. di ordinare, alla Società Italiana per il Gas S.p.A. - Italgas, di pagare la sanzione, di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare, alla società, di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Società Italiana per il Gas S.p.A. - Italgas, Largo Regio Parco, n. 9, 10153 Torino e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

28 marzo 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*

